

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica</i>)	61
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali o per l'uso <i>online</i> del mercato interno. Atto n. 366 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	60
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 gennaio 2017. — *Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

La seduta comincia alle 14.45.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

C. 3258 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2016.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 7 novembre 2016 la Commissione aveva deliberato di

richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3258 e abb.-A, recante Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata;

preso atto della relazione tecnica trasmessa dal Governo, da cui si evince che:

i soggetti competenti in materia di controllo, da individuare ai sensi del

comma 9 dell'articolo 3, sono quelli già competenti ai fini del controllo sull'attività di ristorazione svolta in modo tradizionale, ivi compresa l'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli ordinari controlli tributari;

le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 4 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto stabiliscono esclusivamente le caratteristiche o i requisiti richiesti alle attività di *home restaurant* e ai soggetti che svolgono tale attività;

appare opportuno che il decreto di cui all'articolo 3, comma 9, sia adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non viceversa, posto che il provvedimento è finalizzato a garantire prioritariamente la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità, all'articolo 3, comma 9, di sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico *con le seguenti:* con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente di aver provveduto alla presentazione in Assemblea di un emendamento recante la specifica modifica al testo prevista dall'osservazione contenuta nel parere testé approvato dalla Commissione.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

Nuovo testo C. 3666 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2016.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, evidenziando che le questioni problematiche, dal punto di vista finanziario, del provvedimento in esame riguardano principalmente la possibile onerosità dell'insegnamento dell'educazione finanziaria, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione, da parte del Governo, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia disponibile.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI auspica di poter trasmettere la relazione tecnica entro la prossima settimana, essendo in attesa del completamento dell'attività istruttoria di competenza da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali o per l'uso *online* del mercato interno.

Atto n. 366.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, ad integrazione dei chiarimenti già forniti dal rappresentante del Governo nella seduta precedente, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero della giustizia (*vedi allegato 2*).

Francesco LAFORGIA (PD), formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online del mercato interno (atto n. 366);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attribuzione alle sezioni dei tribunali e delle Corti di appello specializzate in materia di impresa della cognizione delle controversie aventi ad oggetto la proprietà intellettuale e i diritti d'autore e diritti connessi, di cui all'articolo 39, non

comporta effetti negativi sull'organizzazione delle attività lavorative per il personale di magistratura e amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari interessati e potrà essere espletata con le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla Missione 6 – U.d.V. 1.2. Giustizia civile e penale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerato che il provvedimento in oggetto non modifica la natura delle attività di vigilanza già svolte dal Ministero dei beni e delle attività culturali, sia nei confronti della SIAE, per quanto riguarda il diritto d'autore, sia delle altre società, per quanto concerne la gestione dei diritti connessi, il medesimo Ministero svolgerà le funzioni indicate all'articolo 40 con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà far fronte agli adempimenti introdotti dall'articolo 44 del provvedimento in esame con le risorse derivanti dalle modalità di finanziamento già previste a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
C. 3258 e abb.-A.**

RELAZIONE TECNICA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, - 9 GEN. 2017

Prot. 1-23

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p.c.:

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

- Ufficio legislativo

Al Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato

Al Dipartimento delle finanze

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. 3258-A - Disciplina attività di ristorazione in abitazione privata (*home restaurant*)

Per i seguiti di competenza, si trasmette la relazione tecnica al provvedimento in oggetto pervenuta dal Ministero dello sviluppo economico, positivamente verificata dal Dipartimento della ragioneria con nota prot. 104610 del 2 gennaio 2017.

Si coglie tuttavia l'occasione per segnalare la necessità di apportare una modifica al testo, con specifico riferimento alla disposizione contenuta all'articolo 3, comma 9, in base alla quale le modalità finalizzate a garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di *home restaurant* sono individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Tenuto conto che le finalità del provvedimento sono di natura prettamente commerciale e non fiscale, in quanto prioritariamente volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione, appare opportuno che il decreto in questione, diversamente da quanto previsto dalla suddetta norma, sia emanato dal Ministro dello sviluppo economico, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si chiede pertanto di voler autorizzare la presentazione di un emendamento in tal senso.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

12868



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VI

Roma, - 2 GEN. 2017

Prot. nr. 104610
Rif. Prot. Entrata nr. 101792
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
e p.o. Al Gabinetto del Ministro
All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 3258 - Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Relazione tecnica.

Si restituisce verificata positivamente la nuova versione della relazione tecnica al provvedimento in oggetto, pervenuta in data 21 dicembre 2016, che tiene conto degli approfondimenti svolti sui controlli disciplinati dall'art. 3, comma 9, con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Agenzia delle entrate.

A questo proposito, si rinvia al Dipartimento delle finanze, in merito alla proposta della Direzione Centrale di accertamento dell'Agenzia delle entrate di inserire, nel testo del decreto interministeriale che sarà adottato ai sensi del richiamato art. 3, comma 9, il rinvio ad un provvedimento del Direttore Agenzia che regolamenti e disciplini la messa a disposizione dell'Agenzia stessa dei dati inseriti dagli esercenti nelle piattaforme digitali di cui all'art. 3, comma 1, ciò allo scopo di renderli immediatamente disponibili per le proprie finalità istituzionali.

Inoltre, si prende atto della nota n. 1-6044 del 22 dicembre 2016, con cui il Gabinetto del Ministro ha segnalato al Ministero dello sviluppo economico l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al citato art. 3, comma 9, sia emanato dal medesimo Ministro, tenuto conto delle

R

finalità del provvedimento in esame, considerate di natura prettamente commerciale e non fiscale, in quanto volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza nell'ambito della *share economy*.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot. RGS 0101792/2016

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**Articolo 1****Oggetto e finalità**

L'articolo 1, al comma 1, definisce l'oggetto della disciplina relativa all'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e agli strumenti tesi a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali. Al comma 2, ne identifica lo scopo nella valorizzazione e nel sostegno alla cultura del cibo tradizionale e di qualità.

Al riguardo, dalla norma, stante il suo contenuto volto ad individuarne l'oggetto e le finalità, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2**Definizioni**

L'articolo 2 reca alcune definizioni, relative, in particolare, a:

- **attività di home restaurant**, definita come "l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle strutture medesime";

- **soggetto gestore**, inteso come il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici;

- **utente operatore cuoco**, ossia il soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di home restaurant;

- **utente fruitore**, inteso come il soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall'utente operatore cuoco.

In tal senso, da tale norma, avente carattere meramente esplicativo e definitorio, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3**Obblighi del gestore**

L'articolo 3 individua gli obblighi del gestore e, in tal senso, reca prescrizioni in capo al soggetto gestore della piattaforma digitale di home restaurant.

In particolare, si prevede che:

- (comma 1): il gestore deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. Si prevede, inoltre, che le attività di home restaurant devono essere inserite nella piattaforma almeno trenta minuti prima del loro svolgimento e che l'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata;

- (comma 2): il gestore è tenuto a mettere a disposizione delle informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, nella disponibilità degli enti di controllo competente;

- (comma 3): le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali, che prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità, e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico;

- (comma 4): le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità;

- (comma 5): la partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco;

Prot. RGS 0101792/2016

- (comma 6): il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di *home restaurant* e che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi;
- (comma 7): il gestore verifica inoltre che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla legge per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale;
- (comma 8): il gestore fornisce all'utente fruitore, nel rispetto del principio di trasparenza, le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di *home restaurant*, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.

Il comma 9 dispone, infine, che entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, saranno determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di *home restaurant*.

In particolare il decreto sarà volto a garantire e disciplinare la tracciabilità delle attività di *home restaurant* svolte per il tramite delle piattaforme digitali.

Dalle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi dell'elencazione degli obblighi richiesti al soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici.

In merito alle disposizioni di cui al comma 9, si ritiene che il provvedimento non appare finalizzato ad individuare nuovi soggetti competenti in materia di controllo, né nuovi aspetti sostanziali dello stesso. Tali soggetti, quindi, non potranno che essere individuati in quelli già competenti per l'attività di ristorazione svolta in modo tradizionale, ivi compresa l'Agenzia delle entrate, per gli ordinari controlli tributari. Il DDL in oggetto è finalizzato, piuttosto, ad identificare le specifiche modalità di svolgimento del controllo in relazione alla circostanza che, come suindicato, le attività in questione siano svolte per il tramite delle piattaforme digitali di *home restaurant*.

Di conseguenza, tale decreto potrà garantire che l'attività di controllo possa essere espletata mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

*Ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di *home restaurant**

L'articolo 4, al comma 1, reca disposizioni per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, escludendo dall'applicazione della nuova disciplina le attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che sono definite libere e non soggette a procedura amministrativa.

Il comma 2 specifica i requisiti per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, quali: l'utilizzo della propria organizzazione familiare e di parte di un'unità immobiliare ad uso abitativo, dotata dei requisiti prescritti al successivo articolo 5 del progetto di legge, riguardanti gli immobili destinati a tale attività, nonché il possesso, da parte degli utenti operatori cuochi, dei requisiti di onorabilità di cui al D.Lgs. 59/2010, art. 71, commi 1 e 2.

Il comma 3 dispone che l'attività di *home restaurant* è considerata saltuaria e come tale non può superare il limite massimo di 500 coperti per anno solare, né generare proventi superiori a 5.000 euro annui.

Il successivo comma 4 applica alle attività di *home restaurant* le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il comma 5 subordina l'attività di *home restaurant* al possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 5, suindicati, nonché al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo di punti critici (HACCP), ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

Prot: RGS 0101792/2016

Infine, il comma 6 dispone che le persone fisiche che intendano esercitare l'attività in discorso sono tenute a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); non si ritiene necessaria, invece, l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

Dalle previsioni di cui ai commi da 1 a 5, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto stabiliscono le caratteristiche o i requisiti richiesti alle attività di *home restaurant* e ai soggetti che svolgono tale attività.

Con riferimento, invece, alla previsione di cui al successivo comma 6, si osserva che dalla stessa non deriveranno nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto le attività connesse a tali adempimenti corrispondono a compiti già esercitati dalle amministrazioni pubbliche interessate.

Articolo 5

Requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant

L'articolo 5 definisce i requisiti degli immobili ad uso abitativo destinati all'attività di *home restaurant*, che devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene previste dalla normativa vigente. La norma specifica, inoltre, che l'attività esercitata non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile.

Si prevede inoltre che l'attività di *home restaurant* non possa essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.

Al riguardo, dalla norma, avente carattere meramente esplicativo (requisiti che devono possedere gli immobili ad uso abitativo destinati all'attività di *home restaurant*), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

Sanzione

L'articolo 6 prevede che, in caso di esercizio dell'attività di *home restaurant* in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), si disponga la cessazione dell'attività medesima e l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi (legge n. 287 del 1991).

Si osserva che dalla norma non deriveranno nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa è rivolta al soggetto privato che esercita l'attività di *home restaurant* senza aver adempiuto alla segnalazione certificata di inizio di attività.

Inoltre, come già visto sub articolo 4, comma 6, in merito alla comminazione della relativa sanzione le attività connesse a tali adempimenti corrispondono a compiti già esercitati dalle amministrazioni pubbliche interessate.

Articolo 7

Clausola di invarianza finanziaria

L'articolo 7 dispone che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione ha avuto esito

[firma]

POSITIVO

[firma]
Il Rappresentante dello Stato

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online del mercato interno. Atto n. 366.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.G.366 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno".

E' stato esaminato il testo relativo allo schema di decreto legislativo in oggetto indicato che, alla luce delle disposizioni della recente legge delega 12 agosto 2016, n. 170 (articoli 1-20), si propone di dare piena attuazione alla direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. Al riguardo si comunica, per quanto di competenza di questo Ministero, che la disposizione prevista *all'articolo 39*, contiene una modifica all'articolo 156 della Legge 633/1941 in materia di risoluzione delle controversie sui diritti d'autore, introducendo nello specifico, il comma *3 bis*, che prevede la devoluzione delle controversie giudiziarie inerenti la materia dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore, alle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

L'atto normativo "*de quo*", infatti, prevede la specifica competenza delle sezioni specializzate relative al tribunale delle imprese nelle sedi di Milano, Roma e Napoli alle quali sono inderogabilmente assegnate le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 7 giugno 2003, n. 168 relativo alla "Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello". *Trattasi, al riguardo, della individuazione della competenza inderogabile, anche per le controversie relative alla proprietà intellettuale e ai diritti d'autore e diritti connessi, presso le Sezioni specializzate in materia di impresa di Milano, Roma e Napoli, che non*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

comporta riflessi negativi sull'organizzazione delle attività lavorativa per il personale di magistratura e amministrativo nell'ambito dei predetti uffici giudiziari. L'implementazione delle competenze non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e potrà essere espletata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio di questa amministrazione alla Missione 6 – U.d.V.

1.2. Giustizia civile e penale come di seguito riportato:

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamiento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.304,59	1.269,63	1.293,18
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1406	24,70	24,70	24,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	86,70	85,33	85,95
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1430	4,84	4,84	4,84
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1403	1.635,85	1.660,51	1.666,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1415	4,20	4,20	4,20
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1420	0,03	0,03	0,03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1431	107,08	108,69	109,09



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

6	1.2	Giustizia civile e penale	Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	Acquisto di beni e servizi	1462	47,57	46,88	49,93
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia Informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	119,19	118,62	128,79
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	283,74	279,09	293,29,81

Rimane invariata, invece, la normativa sui meccanismi alternativi alla risoluzione giudiziaria di tale tipologia di liti, già prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con facoltà di ricorso, anche in quest'ambito, all'istituto della mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti